



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA

Alle Direzioni regionali /interregionali dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

E, p.c.:

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile

All' Ufficio del Capo del C.N.VV.F.

OGGETTO: Direttiva del Ministro dell'Interno del 19 gennaio 2026 - Controlli di sicurezza dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Indicazioni operative e compiti dei Comandanti provinciali.

1. Premessa e finalità

La Direttiva del Ministro dell'Interno del 19 gennaio 2026 dispone, in via precauzionale e con finalità prevalentemente preventive, l'intensificazione dei controlli sui locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo e sui pubblici esercizi, al fine di tutelare la pubblica incolumità dei lavoratori e degli avventori.

Con la presente circolare si impartiscono disposizioni operative uniformi ai Comandi provinciali per assicurare un'applicazione omogenea ed efficace degli indirizzi ministeriali, nell'ambito delle competenze istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

2. Richiamo a indirizzi già emanati.

Nel dare attuazione alla Direttiva ministeriale restano ferme e devono essere applicate le indicazioni già diramate con la nota D.C.PREV. n. 674 del 15 gennaio 2026, con particolare riguardo a:

- criteri di inquadramento delle attività di somministrazione (bar e ristoranti) rispetto ai locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, con specifica attenzione al carattere accessorio o prevalente dell'intrattenimento;
- richiamo al quadro normativo e tecnico applicabile e alle conseguenti modalità di intervento/controllo;
- distinzione tra Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (tutela dei lavoratori) e gestione della sicurezza antincendio, che assume come riferimento tutte le persone presenti (occupanti), incluse le presenze di pubblico, secondo gli indirizzi vigenti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA

3. Raccordo con la Prefettura e pianificazione dei controlli

3.1. Partecipazione al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

Il Comandante provinciale assicura la partecipazione alle riunioni convocate dal Prefetto nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, fornendo il contributo tecnico necessario all'analisi di contesto e alla definizione delle priorità di controllo sul territorio.

3.2. Pianificazione coordinata e sopralluoghi congiunti

A valle della ricognizione prefettizia, il Comandante provinciale concorre alla definizione del programma dei controlli, favorendo - ove disposto - modalità operative coordinate e sopralluoghi congiunti con gli altri Enti coinvolti.

3.3. Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

Per le attività rientranti nella competenza delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, il Comandante provinciale assicura il supporto tecnico e la programmazione di verifiche finalizzate a riscontrare la perdurante corrispondenza tra condizioni originariamente autorizzate e condizioni di effettivo esercizio.

4. Ambito dei controlli e inquadramento preliminare delle attività

4.1. Locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

Rientrano in tale ambito i locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici soggetti alla disciplina del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773), con i connessi profili di agibilità e sicurezza.

4.2. Pubblici esercizi (bar e ristoranti) e attività complementari

Nei pubblici esercizi deve essere posta particolare attenzione al possibile svolgimento di attività complementari rispetto alla somministrazione, al fine di accertare se assumano carattere prevalente e comportino l'applicazione della disciplina propria dei pubblici trattenimenti. In tale valutazione, il Comandante provinciale assicura l'applicazione dei criteri e degli indirizzi della nota D.C.PREV. n. 674/2026.

5. Modalità di esecuzione dei controlli

5.1. Controlli durante l'esercizio

I controlli dovrebbero essere, per quanto possibile, condotti durante l'esercizio, con locali aperti al pubblico e in condizioni reali di funzionamento, al fine di verificare concretamente affollamento, vie di esodo, gestione dell'emergenza e condizioni effettive di sicurezza.

5.2. Progettazione preventiva del sopralluogo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA

Al fine di garantire efficacia, uniformità e tracciabilità dell'azione di controllo, il Comandante provinciale assicura che ogni sopralluogo sia preliminarmente "progettato a tavolino", attraverso l'esame istruttorio del fascicolo eventualmente in possesso del Comando (od altra documentazione di interesse dal Comando eventualmente resa disponibile da parte di altri Enti o Istituzioni coinvolti nelle ispezioni) e la definizione mirata delle verifiche da svolgere in visita.

In particolare, prima dell'accesso, il personale incaricato:

- esamina preventivamente il fascicolo relativo all'attività (atti, elaborati, prescrizioni, eventuali varianti, condizioni/capienze assentite), definendo i punti di controllo e le prove/verifiche da effettuare;
- pianifica le verifiche da eseguire in loco calibrandole al profilo di rischio e sulle criticità attese (esodo, layout, impianti, presidi, gestione dell'affollamento, organizzazione dell'emergenza);
- pone particolare attenzione ai precedenti, valorizzando tutte le informazioni utili già agli atti, quali: esiti di controlli/sopralluoghi precedenti, prescrizioni impartite, esposti e segnalazioni, evidenze di non conformità ricorrenti, nonché ogni elemento pertinente connesso ad attività di polizia giudiziaria (verbali, comunicazioni, informative o notizie di reato), ove esistenti.

Tale impostazione risulta coerente con i principi ordinamentali del Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64), Capo IV, con particolare riferimento alle modalità di preparazione, conduzione e verbalizzazione dei sopralluoghi di prevenzione incendi (articoli 85, 86 e 87).

6. Contenuti minimi delle verifiche - indirizzi operativi

Si precisa che gli indirizzi tecnici forniti nella presente sezione hanno carattere generale e non esaustivo. Gli incaricati della vigilanza ispettiva del CNVVF sono chiamati ad agire con iniziativa e autonomia valutativa, estendendo e approfondendo le verifiche in esercizio in relazione alle specificità dei luoghi, all'affollamento, alla presenza di allestimenti temporanei, agli esiti di controlli precedenti e ad ogni ulteriore elemento di rischio riscontrato, adottando, ove occorra, i provvedimenti necessari a tutela della sicurezza delle persone. Resta quindi inteso che le liste di riscontro riportate nei capitoli 6.1 (Discoteche e locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) e 6.2 (Pubblici esercizi di somministrazione con attività di intrattenimento) hanno natura esemplificativa e non limitativa: esse possono essere integrate con ulteriori accertamenti e prove funzionali ove ritenuto necessario in relazione al profilo di rischio riscontrato in sede di sopralluogo.

6.1. Sezione A - Discoteche e locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

6.1.1. Obiettivi del controllo

Accertare, durante l'esercizio, la conformità alle misure di prevenzione incendi, di gestione dell'esodo e dell'emergenza, e la coerenza tra assetto dei locali, capienza autorizzata e affollamento effettivo. Accertare che sia assicurata l'accessibilità e l'esodo ai locali a persone con disabilità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA

6.1.2. Lista di riscontro - requisiti prioritari

A) Titoli abilitativi, capienza e gestione dell'affollamento

- Presenza e validità dei titoli di prevenzione incendi (segnalazione certificata di inizio attività antincendio e pareri rilasciati in fase progettuale, ove previsti) per l'attività n. 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
- Coerenza tra capienza autorizzata (come da titolo abilitativo) e assetto reale dei locali; sistemi di conteggio degli ingressi e contingentamento per prevenire il sovraffollamento.

B) Vie di esodo e uscite di sicurezza

- Numero, larghezza utile e dislocazione delle uscite di sicurezza devono risultare coerenti con la capienza autorizzata. Le uscite devono aprirsi nel verso dell'esodo mediante dispositivi a semplice spinta, in modo da consentire il deflusso immediato anche in condizioni di affollamento e di scarsa visibilità. I serramenti non dovranno essere chiusi a chiave o con altri impedimenti. Deve essere garantita la fruibilità continua delle uscite e dei percorsi di esodo, che devono rimanere sgombri e non ridotti durante l'esercizio.
- Percorsi di esodo continui, sgombri e chiaramente segnalati; illuminazione di sicurezza funzionante e alimentazione di sicurezza efficiente; integrità della segnaletica.
- Assenza di riduzioni delle larghezze dovute ad arredi mobili, transenne, depositi, file o installazioni temporanee.

C) Materiali, allestimenti e reazione al fuoco

- Conformità di rivestimenti, tendaggi, scenografie, arredi imbottiti e pannellature ai requisiti di reazione al fuoco previsti dal Decreto 19 agosto 1996 o, in alternativa, dalla Regola Tecnica Verticale V.15 (con richiamo alla Sezione S.1 del Codice di prevenzione incendi); disponibilità delle certificazioni.
- Verifica dell'assenza di installazioni aggiuntive non previste in progetto o prive dei previsti requisiti di reazione al fuoco (ad esempio: palchi mobili, quinte, pannelli fonoassorbenti, elementi decorativi, ecc...) o che, comunque, aumentino il carico di incendio o riducano spazi e vie di esodo.
- Distanze di sicurezza da sorgenti di calore; corretto ancoraggio di tralicci e simili; gestione ordinata dei cavi e protezione da surriscaldamenti.

D) Impianti tecnologici e sistemi di sicurezza

- Impianto elettrico conforme alla regola dell'arte: quadri identificati e accessibili, protezioni integre, assenza di collegamenti improvvisati o di sovraccarichi.
- Impianti di rivelazione e allarme incendio e diffusione sonora di emergenza, ove previsti dalla soluzione progettuale adottata: esito di prove funzionali ed evidenza delle manutenzioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA

- Sistemi di controllo di fumo e calore (ove previsti): integrità delle superfici di smaltimento, comandi locali e remoti, alimentazioni, test periodici documentati.

E) Presidi antincendio, gestione e manutenzione

- Estintori: numero, tipologia e ubicazione coerenti con la valutazione dei rischi e secondo le disposizioni della pertinente regola tecnica di prevenzione incendi; manutenzione e verifiche registrate; idranti e naspi efficienti e accessibili.
- Registro dei controlli.
- Piano di emergenza disponibile e conosciuto dal personale; planimetrie schematiche a disposizione del pubblico nelle aree significative, ove previste.

F) Organizzazione dell'emergenza e personale addetto

- Designazione degli addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione; formazione documentata e, ove prescritto dalla normativa vigente, attestazione di idoneità tecnica rilasciata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Procedure operative per l'evacuazione (apertura delle uscite, interruzione della musica e gestione luci, messaggi vocali di emergenza); assistenza a persone con mobilità ridotta.
- Presidio dei varchi e delle uscite durante l'esercizio; gestione del segnale di allarme e della comunicazione al pubblico.

6.2. Sezione B - Pubblici esercizi di somministrazione (bar e ristoranti) con intrattenimento accessorio e non prevalente

6.2.1. Inquadramento e distinzione dall'attività di pubblico spettacolo

Per l'inquadramento normativo, i criteri distintivi rispetto all'attività di pubblico spettacolo e i relativi richiami (inclusi i casi di musica dal vivo e karaoke, i limiti di capienza e l'assenza di sale appositamente allestite, nonché le condizioni che impongono il riesame dell'inquadramento ai sensi degli articoli 68 e 80 del TULPS), si applicano integralmente gli indirizzi della nota D.C.PREV. n. 674 del 15 gennaio 2026, cui si fa espresso rinvio.

6.2.2. Criteri di sicurezza antincendio applicabili

In via generale, per i pubblici esercizi non disciplinati da specifica regola tecnica, le misure di prevenzione e protezione antincendio e le condizioni di esercizio in sicurezza sono sviluppate sulla base della valutazione del rischio incendio, con applicazione dei criteri del Decreto del Ministro dell'Interno 3 settembre 2021 e del Codice di prevenzione incendi (Decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015); resta ferma la distinzione rispetto agli adempimenti del DVR ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo gli indirizzi già chiariti nella citata nota D.C.PREV. n. n. 674/2026.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA

6.2.3. Sopralluoghi durante l'esercizio - lista di riscontro specifica (bar e ristoranti)

Le verifiche di seguito elencate si applicano ai pubblici esercizi che svolgono intrattenimento accessorio; in via preliminare è effettuata una verifica della reale configurazione dell'attività, affinché, di fatto, non si determinino passaggi all'attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento.

A) Vie di esodo e uscite di sicurezza

- Uscite in numero e larghezza adeguati all'affollamento prevedibile; apertura effettiva nel verso dell'esodo con dispositivi a semplice spinta; fruibilità costante.
- Percorsi di esodo semplici, diretti e sgombri; assenza di ostruzioni o riduzioni dovute ad arredi, installazioni temporanee, attrezzature per spettacoli o code.

B) Materiali, allestimenti e reazione al fuoco

- Verifica di rivestimenti, tendaggi, arredi imbottiti e decorazioni utilizzati per l'evento, coerenti con la valutazione del rischio di incendio.
- Assenza di installazioni aggiuntive non considerate nell'ambito della valutazione del rischio incendio (palchi mobili, quinte, pannelli fonoassorbenti, elementi decorativi) che aggravino il carico di incendio o riducano le vie di esodo.
- Rispetto delle distanze dalle sorgenti di calore e corretti ancoraggi di eventuali strutture temporanee.

C) Impianti, presidi e gestione

- Impianto elettrico conforme alla regola dell'arte; assenza di collegamenti improvvisati e di sovraccarichi; protezioni e quadri identificati.
- Estintori portatili idonei e accessibili; ove presenti, impianti di rivelazione e allarme e illuminazione di sicurezza funzionanti e mantenuti; registro dei controlli disponibile.

D) Organizzazione dell'emergenza e personale

- Addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, alla lotta antincendio e all'evacuazione designati in numero coerente con le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza; formazione documentata e, ove prescritto, attestazione di idoneità tecnica rilasciata dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
- Procedure di emergenza adeguate all'affollamento effettivo e alla presenza di pubblico, inclusa l'assistenza alle persone con esigenze speciali; modalità di diffusione dell'allarme e istruzioni al personale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA

7. Disposizioni finali

Le Direzioni regionali e i Comandi cureranno la più ampia diffusione della presente circolare e garantiranno l'uniforme applicazione, assicurando che la programmazione e lo svolgimento dei controlli siano coerenti con la Direttiva del 19 gennaio 2026 e con gli indirizzi già impartiti con la nota D.C.PREV. n.n. 674 del 15 gennaio 2026.

GB

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(MANNINO)

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)